

IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI – DIRETTIVA EUROPEA E NORMATIVA INTERNA A CONFRONTO – FORMALITA' AMMINISTRATIVE PER IL CITTADINO DELL'UNIONE (prima parte): RAPPORTO TRA DIRITTO DI SOGGIORNO E FORMALITA' AMMINISTRATIVE E CONDIZIONE DI *LEGALMENTE SOGGIORNANTE*

<u>DECRETO LEGISLATIVO</u>	<u>DIRETTIVA</u>
<p align="center">Articolo 9 <i>Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari</i></p> <p>1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.</p> <p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.</p> <p>3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:</p> <p> a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);</p> <p> b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,</p>	<p align="center">Articolo 8 <i>Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione</i></p> <p>1. Senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.</p> <p>2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall'ingresso. Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.</p> <p>3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al</p> <p>-cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata,</p> <p>-cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte,</p>

nonche' la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

... *omissis* ...

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano

-cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

5. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione che siano essi stessi cittadini dell'Unione gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o passaporto in corso di validità;

b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;

c) se opportuno, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o sono membri del nucleo familiare di quest'ultimo, o la prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;

f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

<p>...omissis ...</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19 <i>Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente</i></p> <p>... omissis ...</p> <p>4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.</p> <p>...omissis ...</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 <i>Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno</i></p> <p>1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova.</p> <p>2. I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 <i>Controlli</i></p> <p>Gli Stati membri possono controllare l'osservanza di qualunque obbligo derivante dal diritto nazionale che imponga alle persone aventi una cittadinanza diversa di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i propri cittadini siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità. In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai propri cittadini in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.</p>
---	---

A) RAPPORTO TRA DIRITTO DI SOGGIORNO E FORMALITÀ AMMINISTRATIVE

1) RAPPORTO TRA DIRITTO DI SOGGIORNO E FORMALITÀ AMMINISTRATIVE NELLA DIRETTIVA

a) le condizioni per il diritto di soggiorno (per più di tre mesi) sono indicate nell'art. 7

b) lo Stato membro può richiedere l'iscrizione c/o le autorità competenti (del cittadino dell'Unione)

c) per l'iscrizione c/o le autorità competenti gli Stati membri possono prescrivere: 1) per il cittadino dell'Unione soggiornante a titolo principale: unicamente (di provare) la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 7; 2) per il familiare del cittadino dell'Unione, a sua volta cittadino dell'Unione (di provare): a) la qualità di familiare; b) (se opportuno) la regolarità del soggiorno del cittadino dell'Unione (mediante l'attestato di iscrizione)

d) le autorità competenti rilasciano l'attestato di iscrizione immediatamente, ma comunque dopo che il cittadino dell'Unione – soggiornante a titolo principale o familiare – ha provato la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 7 [il rilascio *immediato* (con la limitazione suddetta) dell'attestato di iscrizione consente di *trattare* con altrettanta *immediatezza* (cioè di essere sicuri già al momento o immediatamente dopo la presentazione della domanda di rilascio della CdS che per il cittadino dell'Unione – soggiornante a titolo principale – sussistono le condizioni previste dall'art. 7) la *posizione* del familiare extracomunitario; non a caso, per il rilascio della CdS l'art. 10, par. 2, prevede (che gli Stati membri possano prescrivere) la presentazione dell'attestato di iscrizione (se è stato *attivato* il sistema di iscrizione)]

e) il non aver richiesto l'iscrizione c/o le autorità competenti “rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie” (art. 8, par. 2)

f) da questo quadro normativo, sembra lecito concludere che, nello spirito della Direttiva:

f1) “l'iscrizione presso le autorità competenti” (così l'art. 8, par. 1) non può essere subordinata a condizioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'art. 7 (tanto meno alla volontà di dimorare abitualmente nel territorio dello Stato membro); detto in altri termini: per chi si trova nelle condizioni che legittimano il soggiorno, l'iscrizione amministrativa non può che essere un automatismo

f2) l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione non può incidere sul diritto di soggiorno, per il principio di *proporzionalità* della sanzione

2) RAPPORTO TRA DIRITTO DI SOGGIORNO E FORMALITÀ AMMINISTRATIVE NEL DECRETO LEGISLATIVO

QUESITO PRELIMINARE: l'applicazione della disciplina anagrafica comporta anche la sussistenza (del requisito) della dimora abituale? (1)

1)l'art. 9 del Decreto Legislativo *lancia* segnali contrastanti:

a)per la risposta negativa militano i commi 1 e 2, nella parte in cui considerano rilevante il periodo superiore a tre mesi: periodo, in sé, troppo esiguo per radicare la (presunzione della) dimora abituale; il comma 2, poi, stabilisce che “l’iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso”: prescrizione irrazionale, se l’iscrizione anagrafica fosse subordinata alla sussistenza della dimora abituale (2)

b)per la risposta positiva depono il rilascio *immediato* dell’attestazione della richiesta di iscrizione; previsione che si attaglia (anzi: verrebbe da dire che costituisce una *ripetizione* della ricevuta contemplata dall’art. 13, c. 2, del Regolamento anagrafico) alla *strutturazione* del procedimento di iscrizione disciplinato dalla normativa anagrafica

2)secondo l’ autorità amministrativa, “è necessario accertare la dimora abituale dell’istante” (3)

3)a nostro parere, i principi anagrafici non possono essere stravolti: nel senso che l’iscrizione in anagrafe, vuoi *ex se*, vuoi per il – conseguente – diritto (di chiunque) di ottenere il certificato di residenza degli iscritti, non può prescindere dalla (sussistenza della) dimora abituale [né si opponga la condizione dei senza fissa dimora, iscritti nel Comune di domicilio, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge anagrafica, trattandosi di un’eccezione espressamente stabilita dalla legislatore per una – e per tutta la – specifica categoria (dei senza fissa dimora)]

a)com’è noto, “al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”; inoltre, “l’iscrizione e’ comunque richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso” (rispettivamente, commi 1 e 2 dell’art. 9 del Decreto Legislativo)

b)aver agganciato la (*recte*: quella che la Direttiva definisce) “iscrizione presso le autorità competenti” dei cittadini dell’Unione soggiornanti per più di tre mesi alla *registrazione* anagrafica (nel senso di iscrizione in Apr), se può essere lo *sbrocco* naturale della *formalità amministrativa* facoltizzata dalla Direttiva, pone non pochi problemi, visto che l’iscrizione anagrafica non può prescindere dalla (sussistenza della) dimora abituale:

b1)il requisito della dimora abituale manca, diremmo *per definizione*, nel cittadino dell’Unione che, pur dimorando da più di tre mesi, (oltre a non avere alcuna intenzione di stabilirsi nel nostro Paese, di fatto) ritornerà di lì a poco – magari alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato – al Paese di origine: in questo caso si è in presenza di un cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno – e, come tale, obbligato alla registrazione amministrativa, ai sensi sia del Decreto Legislativo (cfr. il citato art. 9, c. 2) che della Direttiva (dal momento che lo Stato membro l’ha attivata: cfr. art. 8, par. 1) – ma privo del requisito territoriale necessario per conseguire l’iscrizione in Apr [della – elegante – soluzione proposta dall’ autorità amministrativa (ovvero: l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea) discuteremo *infra*]

b2)la dimora abituale viene a mancare nel titolare del diritto di soggiorno permanente che si assenti dall’Italia per più di un anno [e per meno di un biennio: ipotesi prevista dall’art. 14, c. 4, argomentando *a contrariis* (si veda pure il caso – peraltro del tutto marginale – considerato dal comma 3 del citato articolo: continuità del soggiorno – non permanente – non pregiudicata da assenze – anche superiori all’anno – per servizio militare)]: qui si è in presenza di un cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno permanente – e, come tale, obbligato alla registrazione amministrativa, ai sensi sia del Decreto Legislativo (cfr. il citato art. 9, c. 2) che della Direttiva (dal

momento che lo Stato membro l'ha attivata: cfr. art. 8, par. 1) – ma privo del requisito territoriale necessario per conservare l'iscrizione in Apr (4). In questo caso, ci sembra difficile trovare una soluzione che rispetti – contemporaneamente – la disciplina anagrafica e la normativa sul soggiorno (dei cittadini dell'Unione)

B)CONDIZIONE DI LEGALMENTE SOGGIORNANTE

1)CONDIZIONE DI LEGALMENTE SOGGIORNANTE NELLA DIRETTIVA

a)la legalità del soggiorno è collegata, oltre che alla *presenza* (fisica) nel territorio dello Stato membro (altrimenti non si parlerebbe neppure di soggiorno), alla sussistenza delle condizioni che lo consentono:

-lavoratore dipendente: il diritto di soggiorno sussiste per tutta la durata del contratto (salve le eccezioni contemplate dalla Direttiva: cfr., in particolare, l'art. 7, par. 3);

-lavoratore autonomo: (*punto dolens*) qui non vediamo altra via che presumere la sussistenza della condizione *sine die* (salva, ovviamente, la possibilità di accertarne la sussistenza in presenza di un ragionevole dubbio: cfr. art. 14, par. 2, c. 2);

-inattivo: per il periodo *coperto* dalle risorse economiche e dall'assicurazione malattia [cfr. art. 7, par. 1, lett. b): "...disporre ... affinché non divenga un onere ... durante il periodo di soggiorno"; peraltro, "ciò non significa che non si possa dare ricorso all'assistenza sociale nello Stato membro ospitante se si è in condizioni di necessità. Tuttavia, in questo caso, lo Stato membro ospitante può esaminare se si tratta solo di difficoltà temporanee e, tenuto conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare dell'aiuto concesso, può ritenere il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e può procedere all'espulsione" (5);

-studente: fino al termine del corso di studi, purché sussista, per questo periodo, la *copertura* economica e sanitaria [cfr. art. 7, par. 1, lett. c): "di essere iscritto presso...(e...) ... di disporre di un'assicurazione malattia ... e ... di disporre ... di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere ... durante il suo periodo di soggiorno];

-familiare: in relazione al diritto di soggiorno del cittadino dell'Unione;

b)il fatto che la durata del soggiorno non sia – presuntivamente – illimitata (salvo il caso del lavoro a tempo indeterminato e autonomo), ma sia, invece, collegata alla sussistenza delle condizioni che lo consentono, lo si desume anche, indirettamente, dall'art. 11, par. 1, ove la validità della carta di soggiorno è fissata in cinque anni o "per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni";

c)una volta documentate le condizioni che consentono di soggiornare (per più di tre mesi), si ha la presunzione – ovviamente, *iuris tantum* – della sussistenza delle condizioni stesse per tutto il periodo di soggiorno previsto e *coperto* [es.: 1) contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: si presume in essere fino alla scadenza; 2) *inattivi*: si presume che sussistano i depositi bancari dichiarati – ed eventualmente accertati – per tutto il previsto periodo di soggiorno; ed infatti la possibilità di verifica – successiva al primo accertamento – è circoscritta a casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole]

2)CONDIZIONE DI LEGALMENTE SOGGIORNANTE NEL DECRETO LEGISLATIVO

a)secondo l'opinione prevalente, si considera legalmente (o regolarmente) soggiornante chi è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo ed è iscritto in Apr (6); per inciso, se si accede a questa tesi, vi possono essere *ricadute* negative sul diritto di soggiorno permanente: infatti, deficitando l'iscrizione in Apr [o, anche se qualcuno potrebbe dissentire, nello Schedario della popolazione temporanea (STP)] alla data dell'11 aprile 2007, i periodi di regolare soggiorno antecedenti all'11 aprile 2007 sarebbero irrilevanti, visto che per il diritto al soggiorno permanente occorre il soggiorno legale in via continuativa

b)a nostro parere, invece, nello spirito della Direttiva, legalmente soggiornante non può significare (in possesso dei requisiti e) iscritto in Apr (7)

b1)non lo può significare, anzitutto, per coloro che intendono soggiornare per un breve periodo, superiore a tre mesi ma inferiore all'anno, siano essi titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, studenti o *inattivi*; per costoro non è possibile (procedere al) l'iscrizione in Apr, mancando il requisito della dimora abituale (ed infatti il Ministero dell'Interno ha – per questi casi – *rivitalizzato* lo schedario della popolazione temporanea);

b2)ma non lo può significare neppure in linea generale, quale riferimento *di massima*, perché l'art. 8, par. 2, della Direttiva prevede sanzioni proporzionate e non discriminatorie per l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione: non considerare legalmente soggiornante chi ha – semplicemente – ommesso di chiedere l'iscrizione in Apr, con effetti – *deleterii* – sul diritto al soggiorno permanente, ci sembra proprio una sanzione con queste caratteristiche, soprattutto rispetto al cittadino italiano, che incorre nelle – sole – sanzioni pecuniarie previste dalla Legge anagrafica (8);

b3)ciò non significa, peraltro, che l'iscrizione in Apr sia (completamente) priva di rilevanza: poiché prima della *regolarità* è necessario (che ci sia) il *soggiorno*, cioè la dimora nello Stato ospitante e poiché il soggiorno *di lungo periodo* (per dare una quantificazione: superiore all'anno) configura la dimora abituale, la quale, a sua volta, implica l'obbligo di iscrizione in anagrafe, ne deriva che la mancata iscrizione in Apr configura la presunzione – ovviamente *iuris tantum* – di mancanza (non propriamente della *regolarità*, quanto, piuttosto, *a monte*) del(lo stesso) soggiorno (9); i riflessi di questo approccio si possono cogliere, soprattutto, in sede di valutazione delle condizioni che configurano il diritto al soggiorno permanente: maggiore è il periodo di (asserito) soggiorno privo di *copertura anagrafica*, maggiore è la valenza indiziaria – contraria – della mancata registrazione amministrativa; con la conseguenza che spetterà al cittadino dell'Unione dimostrare il soggiorno – sfociato, per la sua durata, in dimora abituale – in Italia, in contrasto con le risultanze anagrafiche;

b4)l'osservazione sub b3) coinvolge anche il soggiorno maturato prima della vigenza della Direttiva [o del Decreto Legislativo, per chi nega valenza *self executing* alla Direttiva]

NOTE

(1) Per inciso, risponde – implicitamente – in termini negativi REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 24 maggio 2007). *Contra* STRANO, *Il cittadino dell'Unione Europea nell'ordinamento giuridico italiano*, Convegno e-Dea form, Viareggio, 8-12 ottobre 2007

(2) Concorda implicitamente con questa *lettura* Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), in *Stato civ.*, 2007, 685; in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 70, dal momento che prevede l'iscrizione – seppur nello schedario della popolazione temporanea – di coloro che soggiornano – evidentemente per un periodo superiore a tre mesi – a causa di un'attività lavorativa stagionale, qualora intendano limitare il periodo di soggiorno allo svolgimento della predetta attività. Secondo SCOLARO, *Sui termini che qualificano la dimora abituale*, in *Serv. dem.*, 2008, n. 1, 29, vi è la necessità di un ripensamento, che dovrebbe condurre ad individuare – in via generale, a prescindere dalla cittadinanza degli interessati – nei 3 mesi previsti dal Decreto Legislativo “la soglia tra *temporaneità* ed *abitualità* della dimora”

(3) Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, in *Stato civ.*, 2007, 367

(4) Coglie la problematica FLORIO, *La continuità del soggiorno legale*, in *Serv. dem.*, 2008, n. 6, 46

(5) REDAZIONE, *Libertà di circolazione e di soggiorno nell'Unione Europea per i cittadini degli Stati membri e i loro familiari. Guida alla Direttiva 2004/38/CE*, in [www. deaweb.org/opload-fck/file/allegati/Guide_2004_38_ec_it \[1\].pdf](http://www.deaweb.org/opload-fck/file/allegati/Guide_2004_38_ec_it [1].pdf)]

(6) Cfr. MINARDI, PALMIERI, *La nuova disciplina dei cittadini comunitari*, Rimini (Maggioli), 2007, 55 (nota 7), 61, 85; REDAZIONE, in [www. anusca.it](http://www.anusca.it) (quesito del 29 giugno 2007); REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 29 ottobre 2007); CORVINO, *La documentazione ammessa per l'iscrizione anagrafica dei comunitari*, in *Serv. dem.*, 2007, n. 11, 10; secondo REDAZIONE, in [www. deaweb.org](http://www.deaweb.org) (quesito del 22 dicembre 2008), anzi, dal “11 aprile 2007, la regolarità del soggiorno è dimostrata dall'aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 9 del d.lgs. 30: iscrizione in anagrafe”

(7) Analogamente REDAZIONE, *Libertà*, *cit.*. Sembra vicina alla ns. posizione REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 9, 42

(8) *Contra* MINARDI, PALMIERI, *La nuova*, *cit.*, 86 s.

(9) In quest'ottica crediamo si debba *leggere* Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, *cit.*, quando sottolinea che, nell'ipotesi contemplata dall'art. 14 del Decreto Legislativo, il *soggiorno legale* deve intendersi nel senso “che nel corso dei cinque anni l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni...”: con la conseguenza – logica, visto che qui si parla di un soggiorno continuativo di (almeno) cinque anni, che non può che configurare la dimora abituale – che è la residenza (ma non necessariamente l'iscrizione in Apr) la co-condizione del soggiorno *legale*

Rober Panozzo

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e
immigrazione

016/01/2009

